

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: LIUZZI)

Roma, 15 novembre 2016

Osservazioni sull'atto:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (COM(2016) 625)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
considerato che:

- la proposta ha quale principale finalità la razionalizzazione degli strumenti con formato comune (il curriculum vitae - CV Europass, il *certificate supplement*, il *diploma supplement*, Europass mobilità), contenuti nella decisione Europass del 2004 e previsti per aiutare i cittadini a comunicare – nel momento della ricerca di un lavoro o nell'ambito di un percorso di apprendimento – le proprie competenze e qualifiche;

- l'esigenza di revisione nasce dal fatto che questi strumenti non hanno sfruttato al meglio il loro potenziale poiché sviluppati separatamente, con un livello minimo di integrazione e collaborazione tra istituzioni di rilascio dei diversi documenti. Con la revisione si prevede una integrazione con alcuni servizi sviluppati dall'Unione, come EU Skills Panorama, il portale Ploteus, EURES, ESCO;

- con la proposta si trasforma quindi Europass da meccanismo basato sui documenti, a piattaforma basata sui servizi, ampliandone il campo di attività e assicurando che le esigenze degli utenti siano al centro dei servizi offerti. Si razionalizzano inoltre le attività dei diversi centri e punti di contatto che operano a livello nazionale (centri nazionali Europass, punti nazionali di coordinamento, centri Euroguidance), sostenuti finanziariamente dall'Unione attraverso il programma Erasmus+;

valutato che lo sviluppo dei servizi, previsto dalla decisione, sarà finanziato dall'Unione europea, per un importo stimato di 2,5 milioni di euro;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 27 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata negli articoli 165 e 166 del TFUE, che riguardano lo sviluppo della qualità dell'istruzione e della formazione in generale, e dell'istruzione e formazione professionale. Si tratta di una competenza europea di sostegno, coordinamento e completamento di quella degli Stati membri.

Al Presidente
della 11^a Commissione permanente
S E D E

Al riguardo, l'istituzione di una piattaforma basata sui servizi, collegata a strumenti europei di trasparenza, quale è il quadro europeo delle qualifiche, e progetti come la classificazione europea di abilità/competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO), unitamente alla natura vincolante della decisione europea, rende di fatto vincolante anche l'utilizzo dei predetti strumenti, creando un sistema Europass che potrebbe risultare eccessivamente rigido e poco incline a consentire agli Stati membri i margini di flessibilità che si dovessero rendere eventualmente necessari;

i principi di sussidiarietà e proporzionalità appaiono, nel complesso, rispettati, in quanto gli obiettivi della proposta non potrebbero essere conseguiti con un'azione solamente a livello nazionale. Inoltre, le misure proposte non ampliano il campo di applicazione dell'azione dell'Unione al di là di quanto è necessario al raggiungimento dell'obiettivo;

nel merito, l'ampiezza dell'ambizioso disegno della proposta, volto a mettere in sinergia diversi strumenti, sia a livello europeo che nazionale, potrebbe portare, a lungo termine, a rallentamenti dovuti alle possibili diverse velocità dei vari Paesi nell'implementazione della decisione. In tale prospettiva, particolarmente rilevante è la designazione di un punto nazionale di coordinamento delle competenze, al fine di sostenere la cooperazione tra i servizi nazionali dei vari Stati membri;

si ritiene, infine, opportuno che la proposta di decisione preveda un termine temporale entro il quale gli Stati membri debbano provvedere a darvi attuazione, al fine di consentire l'utilizzazione del nuovo sistema Europass in tutti gli Stati membri.

Pietro Liuzzi